

DELIBERAZIONE N. 25/19

Oggetto: Approvazione Regolamenti interni di Istituto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunitosi in data 03/10/2019 alla presenza del Presidente Ing. Adriano Maestri, del Direttore Prof.ssa Anna Maria Storace e del Consigliere Prof. Andrea Berardi.

Assente il Consigliere Amerigo Spano.

Il MIUR non ha nominato il proprio rappresentante e i rappresentanti proposti dal Comune di Ravenna, pertanto si considera valida la seduta essendo presente la maggioranza di tre dei quattro membri nominati.

Richiamati:

- la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare l'art. 14 comma 4;
- il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
- lo Statuto dell'istituto "G. Verdi" (di seguito Istituto) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e con decreto MIUR n. 33 del 14/02/2007;
- la legge 21/06/2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." che imprime un ulteriore impulso al processo di statizzazione poiché prevede, all'art. 22Bis, che "A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti (...) sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione (...);"
- il D. Lgs. n. 60/2017, recante norme sulla produzione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1 cc. 180 e 181, lett. g) della Legge 107/2015 e in particolare, l'art. 15 che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale;
- il DM 382/2018 art. 5 comma 2 "Valorizzazione dei Giovani Talenti";

Considerato che il Consiglio Accademico con verbale del 28/10/2019, ha approvato le seguenti bozze di Regolamento:

1. Regolamento per Coristi Esterni (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;
2. Regolamento per Giovani talenti (allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;
3. Regolamento per il prestito degli strumenti musicali (allegato C) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;
4. Regolamento sullo svolgimento dei tirocini curriculari (allegato D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvarlo;

Valutata l'opportunità di regolamentare, per una migliore gestione dell'attività didattica e ritenuto di procedere con l'approvazione di predetti regolamenti;

Conclusa la relazione, il Presidente apre la discussione.

Quindi si procede alla votazione della deliberazione, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 4 votanti 4 astenuti //

Voti favorevoli 4 Voti contrari //

Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per Coristi Esterni (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Regolamento per Giovani talenti (allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il Regolamento per il prestito degli strumenti musicali (allegato C) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare il Regolamento sullo svolgimento dei tirocini curriculari (allegato D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

prot. 1954 del 30/10/19



Il Presidente

Ing. Adriano Maestri

ALLEGATO A



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“GIUSEPPE VERDI”

RAVENNA

REGOLAMENTO PER CORISTI ESTERNI

SOMMARIO

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 FONTI.....	3
ART. 2 FINALITÀ.....	3
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
PARTE SECONDA – PERCORSO FORMATIVO.....	3
ART. 4 FREQUENZA "CORO ESTERNI"	3
ART. 5 AMMISSIONE FREQUENZA "CORO ESTERNI".....	4
ART. 5.1 PRIMA PROVA: TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE.....	4
ART. 5.2 SECONDA PROVA: AUDIZIONE VOCALE.....	4
ART. 6 ISCRIZIONE FREQUENZA "CORO ESTERNI".....	5
ART. 7 TASSE E CONTRIBUTI.....	5
PARTE TERZA – NORME FINALI.....	5
ART. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	5
ART. 9 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	6

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (FONTI)

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni generali per la disciplina del corso per Coristi Esterni – c.d. Frequenza "Coro Esterni" - promosso dall'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna (di seguito denominato solo "Istituto") nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 2 (FINALITÀ)

1. L'Istituto prevede l'attivazione di uno specifico corso singolo, al fine di valorizzare e favorire la formazione di Coristi Esterni che, a fronte dell'esame di ammissione, abbiano dimostrato di possedere comprovate capacità artistiche e musicali oltre che un'adeguata preparazione tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'apposito corso.

ART. 3 (AMBITO DI APPLICAZIONE)


1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e le modalità di svolgimento del corso Frequenza "Coro Esterni" volto a favorire lo sviluppo delle competenze artistico - musicali già in possesso dei candidati ritenuti idonei in sede di ammissione.

PARTE SECONDA - PERCORSO FORMATIVO

ART. 4 (FREQUENZA "CORO ESTERNI")

1. L'Istituto organizza un corso singolo per Coristi Esterni denominato Frequenza "Coro Esterni", in altre parole, concede ai candidati la possibilità di accedere come "Coristi Esterni" alle proprie esercitazioni e produzioni corali, previa apposita audizione preposta alla verifica dell'idoneità dei candidati.

2. Il corso di cui in premessa prevede per coloro i quali abbiano superato la prova d'ammissione, oltre alle attività corali, la frequenza obbligatoria del corso unico di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale della durata di un anno (40 ore), ripetibile una sola volta e la frequenza di un corso di Pratica Pianistica della durata di due anni, da svolgersi presso una delle scuole di musica convenzionate con l'Istituto. Di entrambi i corsi è obbligatorio acquisire la competenza, con il superamento dell'esame finale, per poter continuare la frequenza alle attività corali.



ART. 5

(AMMISSIONE FREQUENZA "CORO ESTERNI")

1. Lo studente che intenda iscriversi al corso Frequenza "Coro Esterni", è tenuto a sostenere una Prova d'ammissione.
2. La domanda di partecipazione agli esami di ammissione dovrà essere compilata e sottoscritta, quindi consegnata presso la segreteria dell'Istituto o inviata via mail, completa degli allegati di cui al comma 3 del presente articolo, del documento d'identità e dell'attestazione delle tasse versate entro e non oltre la data indicata sull' apposito modulo. La mancata osservanza di tale scadenza comporterà il pagamento di una mora aggiuntiva per il ritardo, di cui al regolamento della contribuzione studentesca a.a. 2019/2020 dell'Istituto.
3. Oltre alla domanda d'ammissione i candidati devono presentare i seguenti allegati:
 - attestazione versamento tassa di ammissione (cfr. Art. 7, co. 1 del presente Regolamento);
 - n.1 fototessera e fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - Permesso di soggiorno e certificato di lingua italiana livello B1 (solo per studenti stranieri).
4. Per l'ammissione occorre sostenere due prove: la prova di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale (la stessa prevista per l'ammissione al Corso Propedeutico) e l'Audizione vocale secondo il programma riportato in calce.

ART. 5.1

(PRIMA PROVA: TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE)

1. L'esame consiste in:
 - a. Breve dettato melodico senza modulazioni, con salti entro la quinta giusta e in tonalità con al massimo due alterazioni in chiave. L'ambito complessivo della melodia si mantiene ad un'ottava circa;
 - a. solfeggio ritmico, o sillabato, o eseguito su strumento a percussione (a scelta), di partiture con metri regolari, contenenti figurazioni ritmiche e relative varianti con al massimo due suoni per accento;
 - b. colloquio su nozioni generali di teoria musicale.

ART. 5.2

(SECONDA PROVA: AUDIZIONE VOCALE)

1. L'esame consiste in:
 - a. Semplice vocalizzo proposto dalla commissione.
 - b. Esecuzione di un brano a scelta del candidato, tratto da qualsiasi repertorio.
 - c. Facile lettura a prima vista (solfeggio cantato) in tonalità maggiore o minore, con al massimo un'alterazione in chiave.

ART. 6

(ISCRIZIONE FREQUENZA "CORO ESTERNI")

1. I candidati che, a fronte del superamento delle prove di ammissione, risultino idonei alla frequenza del Corso di cui in premessa devono presentare apposita domanda d'iscrizione (pubblicata alla sezione "Modulistica" del sito Internet (<http://www.istitutoverdi.ra.it/>), adeguatamente compilata e sottoscritta, presso la segreteria dell'Istituto o inviarla via mail all'indirizzo ivi indicato, completa degli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, del documento d'identità e dell'attestazione delle tasse versate, entro una settimana dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito Istituzionale. La mancata osservanza di tale scadenza comporterà il pagamento di una mora aggiuntiva per il ritardo, di cui al regolamento della contribuzione studentesca a.a. 2019/2020 dell'Istituto.
2. Oltre alla domanda d'iscrizione i candidati devono allegare la seguente documentazione:
 - attestazione versamento contributo di iscrizione (cfr. Art. 7, co. 2 del presente Regolamento);
 - n.1 fototessera e fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - Permesso di soggiorno e certificato di lingua italiana livello B1 (solo per studenti stranieri).

ART. 7

(TASSE E CONTRIBUTI)

1. La **Tassa** preposta al sostenimento dell'esame **di ammissione** è di **€ 32,09** da versare sul C/C *La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A* intestato a "Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi Ravenna" – IBAN: IT 47 B 06270 13199 T20990000084 – nella causale di versamento si deve indicare: "*Nome e Cognome dello studente, frequenza coro per esterni – tassa di ammissione*".
2. Il **costo annuo di iscrizione** del **corso singolo Frequenza "Coro Esterni"** è di **€ 200,00** da versare sul C/C *La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A* intestato a "Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi Ravenna" – IBAN: IT 47 B 06270 13199 T20990000084 – nella causale di versamento si deve indicare: "*Nome e Cognome dello studente, frequenza coro per esterni – tassa di iscrizione*".
3. Qualora il candidato decida di frequentare anche il **corso unico di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale** in abbinamento al corso Frequenza "Coro Esterni" dovrà corrispondere solo un unico contributo omnicomprendente annuo di **€ 300,00** (include anche il costo annuo di iscrizione di € 200,00 previsto per il corso singolo di cui sopra) da versare secondo le modalità indicate al comma 2 del presente articolo.

PARTE TERZA – NORME FINALI

ART. 8

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Il presente Regolamento decorre dalla data di adozione del Decreto Presidenziale e fino a nuove eventuali disposizioni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

ART. 9
(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia, i regolamenti dell'Istituto e, in particolare, il Regolamento didattico, lo Statuto, i verbali del Consiglio Accademico e le deliberazioni in materia del Consiglio di Amministrazione; riferimenti online: <http://www.istitutoverdi.ra.it/>.





ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“GIUSEPPE VERDI”

RAVENNA

REGOLAMENTO PER GIOVANI TALENTI

Visto il verbale del Consiglio Accademico n. 12 del 27/08/2019 recante
“12 - Proposta di Regolamento per Giovani talenti-ex DM 382/2018”



SOMMARIO

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 FONTI.....	3
ART. 2 FINALITÀ.....	3
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
PARTE SECONDA – PERCORSO FORMATIVO.....	4
ART. 4 CORSI PER "GIOVANI TALENTI" MUSICALI.....	4
ART. 5 PROFILO DEI CANDIDATI.....	4
ART. 6 AMMISSIONE AI CORSI PER "GIOVANI TALENTI".....	4
ART. 7 TASSE E CONTRIBUTI.....	4
ART. 8 ATTIVITÀ E CREDITI.....	5
ART. 9 ISCRIZIONE AD ALTRI CORSI.....	5
PARTE TERZA – NORME FINALI.....	5
ART. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	5
ART. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	5

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (FONTI)

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni generali per la disciplina di nuovi percorsi formativi per "Giovani talenti" promossi dall'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna (di seguito denominato solo "Istituto") nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, in particolare, dell'art. 15, comma 6 del D. Lgs. 60/2017, dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 ("Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico – musicale" adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60) recante "Valorizzazione dei "giovani talenti"" e della Nota M.I.U.R n. 12802 del 10/04/2019 ("Quesito su interpretazione della norma relativa alla valorizzazione dei "giovani talenti" (art.5 del DM 11 maggio 2018 n. 382) – Rif. nota del 26 febbraio 2019"), nonché di normative nazionali ed internazionali in materia di "Giovani talenti".

ART. 2 (FINALITÀ)

1. L'Istituto prevede l'attivazione di specifiche attività formative, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, del DPR 212/2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

ART. 3 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso a percorsi formativi personalizzati in base all'età e alle esigenze di una ristrettissima cerchia di giovanissimi e talentuosi strumentisti, al fine di agevolare la coltivazione del talento artistico in attesa della necessaria maturazione e preparazione culturale per l'iscrizione al corso accademico.

2. In particolare, ex art. 5 del DM 382/2018, il succitato Regolamento disciplina:

- a) le modalità per l'iscrizione ai corsi e per il pagamento dei contributi previsti;
- b) la modalità della frequenza delle lezioni che deve necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra scuola;
- c) l'articolazione del percorso formativo che deve essere personalizzato in base all'età e alle esigenze formative dello studente;
- d) le modalità per il riconoscimento, all'atto dell'iscrizione al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attività formative svolte.

PARTE SECONDA - PERCORSO FORMATIVO

ART. 4

(CORSI PER "GIOVANI TALENTI" MUSICALI)

1. L'Istituto organizza attività formative destinate ai "Giovani talenti", ossia allievi dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali, ma ancora non in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore (requisito minimo per l'iscrizione corsi di Diploma accademico di I livello, ex articolo 7 del D.P.R. 212/2005) e iscritti a un anno scolastico precedente al terzo anno della scuola secondaria superiore.

2. I corsi per i "Giovani talenti" prevedono una lezione settimanale di strumento (60 minuti, per 27 lezioni annue, da novembre a ottobre) ed eventuali ulteriori attività formative, assegnate tenendo conto delle peculiarità dell'allievo, del suo livello di preparazione e della contemporanea frequenza di un'altra scuola.

ART. 5

(PROFILO DEI CANDIDATI)

1. I Corsi per "Giovani talenti" musicali sono riservati a studenti:

- a) dal comprovato profilo musicale d'eccellenza;
- b) non ancora in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) con un'età inferiore ai 13 anni.

ART. 6

(AMMISSIONE AI CORSI PER "GIOVANI TALENTI")

1. Lo studente che intenda iscriversi ai Corsi per "Giovani talenti", è tenuto a sostenere una Prova d'ammissione.

2. La domanda di ammissione dovrà essere presentata presso la Segreteria dell'Istituto o inviata via mail all'indirizzo istverdi@comune.ra.it, entro e non oltre la data di scadenza dell'annualità di riferimento indicata sull'apposita modulistica, reperibile presso la Segreteria stessa o scaricabile dal sito Istituzionale: <http://www.istitutoverdi.ra.it/>.

3. Oltre alla domanda per la prova d'ammissione lo studente deve presentare presso la segreteria dell'Istituto il programma di esame, unitamente al proprio curriculum vitae per una valutazione preventiva da parte della commissione, che stabilirà la congruità della documentazione per l'espletamento dell'esame di ammissione.

2. L'esame di ammissione, che in prima applicazione si terrà nella sessione di settembre dell'anno corrente di riferimento, prevede il medesimo programma della prova pratica degli esami di ammissione ai corsi di Diploma accademico di I livello (solo la prova pratica, è esclusa la prova di Teoria ritmica e percezione musicale), tenendo conto però dei limiti psicofisici che possono emergere in base all'età del candidato.

ART. 7
(TASSE E CONTRIBUTI)

1. Il costo annuo di iscrizione ai Corsi per "Giovani Talenti" è il medesimo delle rette previste dal Regolamento per la contribuzione studentesca dell'Istituto per i corsi accademici.

ART. 8
(ATTIVITÀ E CREDITI)

1. Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione dell'Istituto attestante le attività formative svolte dall'allievo e gli eventuali crediti acquisiti che potranno essere riconosciuti all'atto dell'iscrizione al corso Accademico di I livello.

ART. 9
(ISCRIZIONE AD ALTRI CORSI)

1. Lo studente che, terminato il percorso formativo dedicato ai "Giovani talenti" decidesse di iscriversi al corso Accademico di I livello presso l'Istituto, potrà comunque frequentare tre annualità di strumento (principale) pur avendo già conseguito i relativi crediti durante il percorso formativo precedente.

PARTE TERZA – NORME FINALI

ART. 10
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Il presente Regolamento decorre dalla data di adozione del Decreto Presidenziale e fino a nuove eventuali disposizioni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

ART. 11
(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia, i regolamenti dell'Istituto e, in particolare, il Regolamento didattico, lo Statuto, i verbali del Consiglio Accademico e le deliberazioni in materia del Consiglio di Amministrazione; riferimenti online: <http://www.istitutoverdi.ra.it/>.



ALLEGATO C



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“GIUSEPPE VERDI”

RAVENNA

REGOLAMENTO PER IL PRESTITO DEGLI STRUMENTI MUSICALI
DELL'ISSM “G. VERDI” DI RAVENNA

SOMMARIO

PARTE PRIMA - OGGETTO, DESTINATARI E TIPOLOGIE DI PRESTITO.....	3
ART. 1 OGGETTO.....	3
ART. 2 DESTINATARI.....	3
ART. 3 TIPOLOGIE DI PRESTITO.....	3
PARTE SECONDA – RICHIESTA, CONSEGNA DELLO STRUMENTO E RESPONSABILITÀ.....	4
ART. 4 RICHIESTA DI PRESTITO.....	4
ART. 5 CONSEGNA DELLO STRUMENTO.....	4
ART. 6 RESPONSABILITÀ.....	5
PARTE TERZA – NORME FINALI.....	5
ART. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	5
ART. 8 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	5

PARTE PRIMA - OGGETTO, DESTINATARI E TIPOLOGIE DI PRESTITO

ART. 1 (OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina il prestito e l'utilizzo degli strumenti musicali e loro accessori e delle apparecchiature tecnologiche destinati alla didattica e alle produzioni dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna (di seguito denominato "Istituto").
2. La durata del prestito di cui sopra avviene nel rispetto di quanto disposto all'art. 3 del presente Regolamento. Tale prestito può essere concesso sia per uso interno sia per uso esterno ai locali dell'Istituto.

ART. 2 (DESTINATARI)

1. Il prestito di cui all'art. 1 del succitato Regolamento è concesso agli studenti e/o ai docenti in servizio presso l'Istituto per motivi di studio ma anche per ragioni attinenti alle attività di produzione e didattica Istituzionali; il prestito è concesso anche ad Enti esterni purché in possesso dell'autorizzazione del Direttore.

ART. 3 (TIPOLOGIE DI PRESTITO)

1. Il **prestito giornaliero** prevede il rilascio degli strumenti per uso didattico e/o studio all'interno dei locali dell'Istituto. Per usufruirne occorre che l'interessato abbia ottenuto il permesso dal Direttore e sia conseguentemente autorizzato ad accedere alle aule. Questo tipo di prestito è **gratuito**.
2. Il **prestito a breve termine** prevede il rilascio degli strumenti musicali per uso esterno all'Istituto per motivi di studio e/o attività promosse dallo stesso. La richiesta deve essere autorizzata dal Direttore compatibilmente con le esigenze didattiche e comunque **non deve superare i 30 giorni**. Questo tipo di prestito è **gratuito**.
3. Il **prestito a lungo termine** prevede il rilascio degli strumenti musicali per uso esterno all'Istituto esclusivamente per motivi di studio. La richiesta deve essere autorizzata dal Direttore e dal Segretario competente compatibilmente con le esigenze didattiche. Il periodo di prestito può variare **da un minimo di un mese ad un massimo di due anni** ed è regolamentato da un **corrispettivo mensile**.
4. Il **prestito esterno** è usufruibile da parte degli Enti esterni in regime di Convenzione (quali per esempio Enti Lirici, Associazioni Musicali di rilievo o altre Istituzioni AFAM) o comunque in seguito a diretta richiesta autorizzata dal Direttore per eventi di produzione. Il prestito deve essere concordato con il Direttore ed il Segretario competente compatibilmente con le attività didattiche e comunque **non superiore ad un periodo di 30 giorni**, salvo casi particolari precedentemente approvati dal Consiglio Accademico. Questo tipo di prestito è **gratuito**.

PARTE SECONDA - RICHIESTA, CONSEGNA DELLO STRUMENTO E RESPONSABILITÀ

ART. 4

(RICHIESTA DI PRESTITO)

1. La domanda di prestito a breve termine e di prestito a lungo termine deve essere indirizzata al Direttore e deve contenere la precisa indicazione dello strumento richiesto, il motivo della richiesta, la durata del prestito e il parere favorevole del Docente. Sulla richiesta deve essere apposta l'assunzione di responsabilità relativa al risarcimento dei danni eventualmente arrecati allo strumento ottenuto in prestito.
2. La domanda di prestito esterno deve contenere, oltre alle caratteristiche sopracitate, copia di un documento d'identità del richiedente e del consegnatario sottoscritti e in corso di validità.
3. La domanda deve essere presentata con congruo anticipo al fine di consentire necessari atti consequenziali.
4. Nel caso di allievi minorenni, la richiesta deve essere presentata dal genitore (o da chi ne fa le veci) che esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 5

(CONSEGNA DELLO STRUMENTO)

1. Per quanto attiene il prestito interno giornaliero, le modalità di consegna e restituzione dello strumento si attengono a quanto espressamente previsto dagli atti interni dell'Istituto come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Con riferimento al prestito esterno, all'atto della consegna dello strumento il soggetto richiedente è tenuto a presentarsi presso l'Ufficio della Segreteria munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Il prestito esterno può essere richiesto mediante apposito modulo allegato al presente Regolamento (Modulo A). Sull'apposito registro sarà annotato l'avvenuto prestito e dovranno essere inoltre indicati: gli estremi della domanda e dell'autorizzazione, lo strumento dato in prestito, gli estremi del documento di riconoscimento del soggetto che usufruisce del prestito, la data di consegna e la data di termine del prestito, la firma di chi ritira lo strumento e dell'incaricato che lo consegna.
4. Lo strumento deve essere riconsegnato presso gli uffici della Segreteria pedissequamente entro e non oltre la data di scadenza del prestito, pena la preclusione di qualsiasi altro prestito fino a restituzione avvenuta.
5. I danni eventualmente arrecati allo strumento in prestito dovranno essere risarciti a spese del soggetto arrecante pregiudizio al bene.
6. Il Direttore può revocare in qualsiasi momento i prestiti concessi, per sopravvenute esigenze.

ART. 6
(RESPONSABILITÀ)

1. L'Istituto è responsabile della custodia e della cura dei beni fino al momento del prestito;
2. Per tutta la durata del prestito l'istituto declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio del bene al richiedente che è tenuto alla cura e alla custodia dello strumento;
4. Lo strumento dovrà essere restituito nelle stesse condizioni del ritiro.
5. Gli utilizzatori sono tenuti a verificare lo stato dello strumento al momento della riconsegna segnalando eventuali danni che saranno poi constatati dal Direttore o dal Segretario competente che abbia autorizzato il prestito.
6. All'atto della riconsegna in caso di ammanchi, danni dovuti ad incuria o danneggiamento dello strumento ricevuto in prestito, il richiedente dovrà provvedere al pagamento dei costi di riparazione sostenuti dall'Istituto, ivi incluse le eventuali spese di trasporto. Non sono consentiti interventi esterni di riparazione dello strumento direttamente a carico del destinatario.
7. Nella ipotesi di smarrimento e/o furto del bene durante il periodo di prestito, il richiedente dovrà sostenere i costi di acquisto di uno strumento della stessa marca e con le stesse caratteristiche rispetto a quello andato disperso. In mancanza di reperimento di analogo strumento l'utilizzatore dovrà rimborsare il costo del valore commerciale dello strumento.
8. Decorsi 10 giorni dalla scadenza del prestito il consegnatario responsabile dei beni mobili dovrà inviare formale richiesta di restituzione al richiedente.
9. Decorsi 30 giorni dalla scadenza del prestito il consegnatario dovrà informare il Direttore e il CdA della mancata restituzione del bene i quali agiranno con i dovuti provvedimenti di competenza.

PARTE TERZA – NORME FINALI

ART. 7
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Il presente Regolamento decorre dalla data di adozione del Decreto Presidenziale e fino a nuove eventuali disposizioni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

ART. 8
(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia, i regolamenti dell'Istituto e, in particolare, il Regolamento didattico, lo Statuto, i verbali del Consiglio Accademico e le deliberazioni in materia del Consiglio di Amministrazione; riferimenti online: <http://www.istitutoverdi.ra.it/>.

ALLEGATO D



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“GIUSEPPE VERDI”

RAVENNA

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO
DEI TIROCINI CURRICULARI

Visto il verbale del Consiglio Accademico n. 12 del 27/08/2019 recante
“4 -Tirocini curricolari/Proposta di revisione del Regolamento”



SOMMARIO

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 1 FONTI.....	3
ART. 2 FINALITÀ.....	3
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
PARTE SECONDA – PERCORSO FORMATIVO.....	4
ART. 4 TIROCINIO CURRICULARE.....	4
• ART. 4.1 DOMANDA E AMMISSIONE AL TIROCINIO.....	4
• ART. 4.2 SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E REGISTRO PRESENZE.....	4
• ART. 4.3 ATTIVITÀ E CREDITI.....	5
• ART. 4.4 VALUTAZIONE DEL TIROCINIO.....	5
ART. 5 ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO.....	5
PARTE TERZA – NORME FINALI.....	6
ART. 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6
ART. 7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	6

PARTE PRIMA - FONTI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 (FONTI)

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni generali per l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini curriculari promossi dall'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Verdi" di Ravenna (di seguito denominato solo "Istituto") nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dello Statuto di autonomia dell'Istituto (approvato con delibera del Consiglio Comunale di Ravenna P.G. 97742/149 del 9.11.2006 e dal MIUR con Decreto Dirigenziale n.33 del 14.2.2007), del Regolamento di Amministrazione dell'Istituto (ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del D.P.R. 28/2/2003, n.132, approvato dal CDA e con Decreto MIUR n. 553 del 15/03/2018), nonché di normative nazionali ed internazionali in materia di tirocini.

ART. 2 (FINALITÀ)

1. L'Istituto promuove i tirocini curriculari per implementare e completare la formazione, sia teorica che pratica, degli studenti in modo da favorire una conoscenza diretta del mondo del lavoro favorendo le future scelte professionali.
2. L'Istituto attiva nei limiti delle risorse finanziarie acquisite nel proprio bilancio, attività formative interne ed esterne finalizzate alla formazione permanente e ricorrente attraverso contratti e convenzioni. Il regolamento didattico disciplina i criteri e le modalità di svolgimento delle predette attività.
3. Il Tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia previdenziale, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

ART. 3 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di Tirocinio realizzate dall'Istituto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fatti salvi i vincoli imposti dalla normativa europea e dalle disposizioni di legge, per consentire la realizzazione, anche in collaborazione con strutture esterne all'Istituto, di tirocini che amplino e completino la formazione accademica degli studenti e che favoriscano le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. Il Tirocinio può essere svolto presso le strutture interne o esterne all'Istituto, anche in ambito internazionale. I rapporti con le sedi di tirocinio esterne all'Istituto (altri Istituti di istruzione, enti pubblici o privati, associazioni di categoria, ecc.) sono regolati tramite apposite convenzioni, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati.

PARTE SECONDA - PERCORSO FORMATIVO

ART. 4

(TIROCINIO CURRICULARE)

1. Il Tirocinio Curriculare è rivolto agli studenti iscritti presso l'Istituto ad un corso accademico di I o II livello e ha come principale obiettivo il completamento del percorso di studi tramite lo svolgimento di attività formative e pratiche presso strutture interne o esterne all'Istituto, favorendo in tal modo un primo incontro con il mondo del lavoro. L'attività di tirocinio è strumentale nonché collegata al sostenimento della prova finale e al conseguimento del diploma.
2. Il Tirocinio viene svolto in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente sia iscritto.

ART. 4.1

(DOMANDA E AMMISSIONE AL TIROCINIO)

1. La domanda di iscrizione al Tirocinio Curriculare, indirizzata al Direttore, parimenti alla compilazione del piano di studi del corso di appartenenza, viene effettuata dallo studente all'inizio dell'anno accademico il quale indicherà nell'apposito modulo l'attività di tirocinio prescelta sulla base di un elenco predisposto dall'Istituto e segnalerà al Consiglio Accademico la preferenza per la sede.
2. A seguito dell'esame delle domande, effettuato dal Consiglio Accademico, verranno selezionati gli studenti più idonei per lo svolgimento delle attività di tirocinio i quali sottoscriveranno il programma di Tirocinio insieme con il referente del soggetto ospitante e il tutor d'Istituto.
3. La tipologia, le modalità di partecipazione e il piano di lavoro sono concordati fra il tutor, il responsabile della struttura ospitante ("referente") e lo studente.

ART. 4.2

(SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E REGISTRO PRESENZE)

1. Il tirocinante ha l'obbligo di registrare l'attività giornaliera svolta nell'apposito registro presenze (c.d. libretto-diario), rilasciato dalla Segreteria dell'Istituto prima dell'inizio del Tirocinio. Il registro è comprensivo dei dati relativi al tirocinante, al soggetto ospitante e al periodo di svolgimento del tirocinio secondo quanto approvato dal Consiglio Accademico. Il libretto-diario viene controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal referente della struttura ospitante o suo delegato per le attività svolte all'esterno e dal tutor per quelle interne all'Istituto.
2. In caso di impedimenti motivati o documentati, il tirocinante può sospendere o interrompere il tirocinio, per quanto attiene il periodo di svolgimento del tirocinio, è però tenuto a:
 - a) seguire il programma di tirocinio svolgendo le attività indicate dal tutor;
 - b) rispettare le norme disciplinari impartite dall'Istituto;

- c) non divulgare informazioni acquisite nel corso dell'attività di tirocinio per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi o didattici dell'Istituto ovvero di gestione amministrativo contabile;
- d) comunicare alla segreteria dell'Istituto eventuali trasferte e modifiche del programma di tirocinio in merito alla presenza oraria presso il soggetto ospitante e, qualora si verificano, situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal progetto di tirocinio approvato.

ART. 4.3

(ATTIVITÀ E CREDITI)

1. Il Tirocinio può essere svolto in ambito didattico o professionale:
- a) in ambito didattico può essere realizzato come attività di insegnamento nei corsi preaccademici presso scuole o enti convenzionati;
- b) in ambito professionale può essere effettuato come orchestrale presso strutture interne all'Istituto o enti esterni; come pianista accompagnatore presso istituzioni esterne all'Istituto o al suo interno; come collaboratore in enti promotori di eventi e spettacoli artistico/musicali o presso l'Istituto svolgendo attività di supporto alla biblioteca o alla segreteria.
2. Il numero di ore per il Tirocinio didattico o professionale è non inferiore a 50 e non superiore a 225 annuali. Al credito formativo accademico (CFA) corrispondono 25 ore di impegno per studente. Ad ogni tirocinio vengono assegnati fino a 9 C.F.A. per ciascuna annualità, variabili entro il limite del 20 per cento, di cui alle normative vigenti.

ART. 4.4

(VALUTAZIONE DEL TIROCINIO)

1. Al termine del Tirocinio, lo studente presenta al tutor la relazione scritta sull'attività svolta contenente una sintetica descrizione del tirocinio curriculare con la relativa valutazione espressa mediante parametri di gradimento (da 1 fino ad un massimo di 5). Tale relazione, insieme al registro presenze (c.d. libretto - diario) e al parere del tutor, viene trasmessa al Consiglio Accademico (ristretto alla sola componente dei docenti) al fine dell'assegnazione di crediti formativi stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
2. Qualora il Consiglio Accademico ritenga che il Tirocinio non sia stato completato correttamente, provvederà ad attribuire d'ufficio un nuovo periodo da svolgere ai fini dell'assegnazione dei CFA previsti dall'attività formativa prescelta.
3. Al termine della valutazione, e comunque entro il ventesimo giorno prima dell'esame finale di diploma accademico, il Consiglio Accademico trasmetterà alla Segreteria il verbale contenente il giudizio finale e la relativa documentazione sul Tirocinio Curriculare concluso.

ART. 5

(ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO)

1. Al Consiglio Accademico sono affidati i seguenti compiti:
- a) verificare l'idoneità delle sedi da convenzionare per i Tirocini esterni all'Istituto, valutare l'attività da svolgere e determinare i C.F.A. corrispondenti;
- b) compilare e aggiornare alla fine di ogni anno accademico l'elenco delle strutture possibili sedi di Tirocinio;

- c) esaminare le domande degli studenti e approvare i programmi di Tirocinio, indicando la durata e le sedi, tenendo conto, se possibile, delle istanze degli studenti stessi;
- d) individuare tra i docenti un tutor che, nell'ambito dell'attività didattica programmata, segua l'attività del Tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti;
- e) verificare la validità del Tirocinio svolto, sentito il parere del tutor e viste sia la relazione scritta del tirocinante, sia l'attestazione sottoscritta dal referente della struttura ospitante, stabilire il superamento o meno della prova e determinare l'assegnazione o meno dei C.F.A.
- f) prevedere le modalità da seguire nei casi di assenza dello studente, di interruzione o di non validità totale o parziale dell'attività svolta, rispetto agli obiettivi prefissati.

2. Qualora nel corso del rapporto convenzionale venga riscontrata l'inidoneità della struttura al proseguimento della collaborazione, il Consiglio Accademico può decidere, in conformità con le norme stabilite dalla convenzione stessa, la risoluzione di tale rapporto.

PARTE TERZA – NORME FINALI

ART. 6

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

1. Il presente Regolamento decorre dalla data di adozione del Decreto Presidenziale e fino a nuove eventuali disposizioni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

ART. 7

(CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia, i regolamenti dell'Istituto e, in particolare, il Regolamento didattico, lo Statuto, i verbali del Consiglio Accademico e le deliberazioni in materia del Consiglio di Amministrazione; riferimenti online: <http://www.istitutoverdi.ra.it/>.

